

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Prot. n. 68623

Verona, 24 APR. 2020

**ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AI COLLEGI / ORDINI PROFESSIONALI
AGLI ISTITUTI AGRARI
A VENETO AGRICOLTURA
AGLI ENTI BILATERALI
LORO SEDI**

Oggetto: AGRICOLTURA. Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 a protezione dei lavoratori.

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19 nelle aziende agricole della nostra provincia, si trasmettono in allegato le misure per la corretta attuazione del "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" del 14.03.2020, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Considerato la rilevanza che tali misure rivestono per il settore si chiede alle Associazioni/Organizzazioni in indirizzo di darne la massima diffusione presso i propri associati.

Certi della Vostra collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

Cordiali saluti

Az. U.L.S.S. 9 SCALIGERA
IL DIRETTORE S.P.I.S.A.L.
Dott.ssa MANUELA PERUZZI
Il Direttore SPISAL
dott. Manuela Peruzzi

Prot. 67848

Verona 23.06.2020

AGRICOLTURA: Misure per l'attuazione del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020" al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Ricordato che tutte le attività operative hanno l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti governativi, tra cui ricordiamo il protocollo promosso dal Governo d'intesa tra le parti sociali, siglato il 14/3/20, che impone l'adozione di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08

Il protocollo impone l'adozione di misure di carattere **tecnico, organizzativo e procedurale**, per evitare ogni esposizione dei lavoratori e permettere quindi lo svolgimento delle attività in presenza di adeguati livelli di protezione.

Ricordato che tutte le attività hanno l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti governativi (tra cui ricordiamo il protocollo promosso dal Governo d'intesa tra le parti sociali, siglato il 14/3/20, che impone l'adozione di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale), dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08 e tenuto conto delle criticità del mondo agricolo, si ritiene opportuno fornire **indicazioni operative** per un'omogenea ed adeguata applicazione delle misure disposte.

All'interno di ogni azienda dovrà essere costituito un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure previste** (rif.to p.to 13 del protocollo), composto da Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente, preposto e rappresentanza dei lavoratori (RLS/RLST), con finalità di assicurare un costante e locale presidio circa **l'applicazione** e la **verifica** dell'efficacia delle misure previste dal protocollo.

Il primo criterio di protezione è il **distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza**, ove l'attività produttiva lo comporti.

Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo all'agricoltura:

- ✓ favorendo l'alternanza su più turni di lavoro;
- ✓ ampliando le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti (ove presente uno spaccio al pubblico);
- ✓ vietando tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone;
- ✓ limitando o evitando l'affollamento in spogliatoi e aree comuni.

Ciò premesso, di seguito si descrivono le misure specifiche da adottarsi nelle aziende del comparto agricoltura, fermo restando che il datore di lavoro (dl), in collaborazione con RSPP, MC e RLS/RLST, ne garantirà la puntuale declinazione al contesto specifico e la relativa verifica della corretta attuazione. Altresì, ogni lavoratore è chiamato a rispettare le misure disposte dal dl, ovvero a farsi partecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza.

1. INFORMAZIONE - FORMAZIONE

Informazione

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori.

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale
- l'obbligo di comunicare circa eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto della presenza, successivamente all'ingresso in azienda, di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- le misure cautelative da adottare, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, l'utilizzo dei DPI.

Le attività di informazione siano formalizzate in modo da darne evidenza in fase di eventuale controllo ispettivo.

Formazione

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A questo va anche aggiunto che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" all'articolo 103, comma 2, ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio sopra citato del carrellista). L'aggiornamento dovrà essere completato al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso il lavoratore non può essere adibito al ruolo, funzione assegnata.

Tuttavia resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/2008. Pertanto fino al termine dell'emergenza, la formazione a distanza, effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. (Indicazioni operative Regione Veneto, versione n.9 del 26.03.2020).

Per i lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale, 27 marzo 2013 "Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo" gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, compreso le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale prima dell'ingresso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; è sufficiente un termometro contactless, nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo del 14 marzo relativo alla tutela della privacy.

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI

Fornitori esterni

Tutti gli accessi non indispensabili al funzionamento delle attività produttive dovranno essere interrotti. Deve essere predisposto un registro giornaliero su cui riportare il nominativo e la ditta di appartenenza dei fornitori/autotrasportatore che accedono alla struttura.

Dovranno essere regolamentate le modalità di ingresso, transito e uscita, definendo i percorsi e le tempistiche al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale interno dell'azienda.

I fornitori che accedono alla struttura dovranno rimanere all'interno del loro mezzo ed essere muniti di mascherina e di guanti.

Nei casi in cui il fornitore esterno debba necessariamente interfacciarsi con personale dell'azienda, deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro (salvo diverse disposizioni locali più restrittive) e i lavoratori dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti.

Dovrà essere prevista per gli autotrasportatori esterni la fruibilità di un servizio igienico dedicato (o messa a disposizione di un bagno chimico con lavabo), all'interno dei quali deve essere presente cartellonistica che richiama le misure anti-contagio e in particolare la corretta modalità di lavaggio delle mani.

Accesso dei clienti

In presenza di punto vendita all'interno dell'azienda è necessario predisporre una modalità di accesso contingentato dei clienti e fatto mantenere il rispetto della misura della distanza interpersonale.

In corrispondenza dei punti di accesso, siano messi a disposizione dei clienti liquidi/gel igienizzanti per le mani e i clienti dovranno accedere con guanti e mascherina.

Davanti alla postazione di cassa e nelle postazioni di erogazione dovrà essere predisposta una barriera trasparente tipo plexiglas o altra misura equipollente per impedire che venga meno la distanza raccomandata fra le persone.

4. PULIZIA E DISINFEZIONE

Si dovrà provvedere alla effettuazione quotidiana delle operazioni di pulizia di tutte le superfici, in particolare all'interno dei locali spogliatoi, degli alloggi e servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni.

Medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle attrezzature (trattori, carri raccogli frutta, mietitrebbia, ecc.).

Devono essere periodicamente disinfettati spogliatoi, servizi igienici e altri luoghi e spazi comuni, comprese le attrezzature ivi presenti, quali banchi di appoggio, bin, carriola, cassette, secchi, coltelli, forbici e scale.

Le operazioni quotidiane di pulizia dovranno essere effettuate mediante utilizzo di comuni detergenti, mentre le operazioni di disinfezione dovranno essere effettuate mediante utilizzo di sostanze contenenti ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) o etanolo al 70 %.

Dovranno essere registrate le operazioni di pulizia e di disinfezione, così da darne evidenza in caso di eventuale controllo ispettivo.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all'interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani.

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino in particolare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e con gel idroalcolici.

Per l'attività lavorativa svolta in **campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale**, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua, detergenti e dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani e mettere a disposizione un bagno chimico con lavabo, che dovrà essere mantenuto pulito e sanificato.

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro (salvo diverse disposizioni locali più restrittive) fra i lavoratori, prevedendo eventualmente anche modifiche all'organizzazione del lavoro e dei turni.

Nel caso in cui vi sia la necessità lavorativa di lavorare a stretto contatto devono essere messe in atto le seguenti misure di protezione:

- Utilizzo di mascherine meglio se di tipo chirurgico marcate CE e certificate secondo norma UNI EN 14683;
- Utilizzo di guanti

Nell'ambito agro-zootecnico sono svolte una serie di attività lavorative che possono tradursi in occasioni di contagio e perciò si richiedono misure specifiche di contrasto e di contenimento.

- Lavorazioni meccanizzate e manuali in campo:** l'operatore alla guida del trattore deve trovarsi da solo alla guida del mezzo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, o preliminarmente effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
- Attività stagionali di raccolta manuale:** durante la raccolta e il conferimento del raccolto garantire le distanze di sicurezza, eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro e dotare i lavoratori di mascherine chirurgiche, di guanti e di detergenti per le mani.
- Attività di raccolta meccanizzate, all'aperto o in serra:** se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore.
- Attività manuali in serra:** garantire le distanze di sicurezza eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro. Trattandosi di ambienti chiusi occorre prevedere la pulizia frequente delle attrezzature e delle superfici con cui entrano in contatto gli addetti e ogniqualvolta possibile, adeguati ricambi d'aria.

- e. **Allevamenti e mungitura:** Per la cura del bestiame malato, che in taluni casi prevede la presenza di più operatori o di personale veterinario, occorre utilizzare mascherine e guanti, come nella sala di mungitura, se si lavora in coppie o più, occorre garantire le distanze, anche modificando l'organizzazione del lavoro.
- f. **Altri allevamenti (suini, pollame, ovicaprini, equini):** se si prevedono lavorazioni da effettuare in coppie o più occorre garantire le distanze, anche modificando l'organizzazione del lavoro e garantire mascherine e guanti.
- g. **Attività di trasformazione (caseificio, cantina, frantoio, macellazione e salumificio, ...)**
Valgono le indicazioni finalizzate al contenimento della trasmissione tra i dipendenti e al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre:
- Favorire l'alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori compresenti. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento in spogliatoi e aree comuni;
 - Esporre cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione e mettere a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - Effettuare una pulizia regolare frequente, seguita da una disinfezione, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici;
 - Garantire sempre un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro;
 - Comportamenti per pause e consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto sopra.

Durante il trasporto dei lavoratori ai luoghi di raccolta e ritorno va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, nell'impossibilità di rispettare le distanze di sicurezza dotare i lavoratori di mascherine, guanti e gel igienizzante.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni quali: spogliatoi, mense, zona pausa caffè/snack e zona fumatori.

Va limitato il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

A cura del Datore di lavoro e dei preposti dovrà essere verificata l'osservanza delle suddette misure.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

All'inizio dei turni eseguire il controllo della temperatura e delle condizioni salute dei lavoratori (è sufficiente un termometro contact-less). Far abbandonare immediatamente il lavoro in presenza di sintomi o se la temperatura è maggiore di 37,5°.

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di lavoro, il quale procederà ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per il suo isolamento.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali possibili contatti stretti dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza (14 gg.).

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni operative della Regione del Veneto n. 10 del 11.04.2020, dovranno essere garantite, nei casi non prorogabili e coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

In questi casi, stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, si ritiene che, per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, il **previsto giudizio di idoneità possa essere espresso anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione clinica parziale** ma sufficiente al Medico Competente per l'espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione di questionari anamnestici), fatti salvi i casi in cui questi ritenga assolutamente imprescindibile l'effettuazione dell'esame obiettivo. Tale percorso andrà poi perfezionato dal Medico Competente, alla ripresa dell'attività ordinaria, anche per il completamento degli accertamenti sanitari.

Per quanto la **sorveglianza sanitaria periodica**, tenuto conto dello scenario epidemiologico, delle esigenze di contenimento della diffusione del contagio nonché delle indicazioni del Sistema sanitario regionale in termini di sospensione delle prestazioni sanitarie non urgenti, si ritiene opportuno e praticabile **il differimento delle visite mediche e degli accertamenti** per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale, anche per il personale stagionale che rientra nel Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.

10. LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI

L'ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- i motivi del viaggio
- l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario
- il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

L'azienda agricola che si avvale di lavoratori stagionali stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all'isolamento fiduciario.

L'azienda deve tenere separato l'alloggiamento dedicato all'isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la commistione dei lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei cibi.

11. ALLOGGI STAGIONALI

11. ALLOGGI STAGIONALI

Per gli alloggi stagionali, oltre a garantire i requisiti dell'allegato IV del D.Lgs 81/08, il Datore di lavoro deve:

- Assicurare la pulizia giornaliera e la disinfezione/sanificazione periodica delle camere, servizi igienico-assistenziali, locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa), zona o locale per la preparazione dei pasti.
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando i DPI (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi.
- Garantire una distanza minima di un metro fra i letti e all'interno dei locali adibiti per la consumazione dei pasti
- Un'adeguata areazione/ ventilazione degli alloggi.

Documento condiviso dai Direttori SPISAL del Veneto e dal Gruppo di lavoro del Programma Regionale "Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura"

Il Direttore SPISAL
Dott.ssa Manuela Peruzzi